

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1924)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(RUMOR)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(GUI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 1975

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede fra il Governo della Repubblica italiana ed il Centro internazionale di calcolo, firmato a Roma il 22 marzo 1974

ONOREVOLI SENATORI. — Il Centro internazionale del calcolo è stato creato sulla base della Risoluzione n. 2.24, adottata nel 1951 dalla VI Assemblea generale dell'UNESCO, nonché di varie risoluzioni del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite. L'ECOSOC, sin dal 1946, auspicava infatti la creazione di organizzazioni scientifiche internazionali per lo studio di problemi la cui portata non consentisse una loro adeguata soluzione sul piano nazionale.

La Convenzione istitutiva del Centro, che (articolo 1) stabilisce la sede dell'Organizzazione in Roma, è divenuta operante nel 1961 a seguito del deposito del decimo strumento di ratifica: l'Italia l'aveva già ratificata nel 1954 (legge n. 145 dell'8 aprile 1954).

Nel 1969 la IV Assemblea generale del Centro ha deciso di modificare la denominazione dell'Organizzazione, completandola in « Centro internazionale del calcolo — Ufficio intergovernativo per l'informatica ».

A partire dal 1969 l'attività dell'IBI-ICC (Intergovernmental Bureau for Informatics — International Computation Centre) si è concentrata soprattutto sullo sviluppo dell'informatica nei paesi emergenti. Il nuovo programma stabilito da quella Assemblea si è articolato in tre fasi: la prima, compresa tra il luglio 1969 ed il dicembre 1970, ha provveduto alla riorganizzazione del Centro.

Nella fase successiva, tra la V e la VI Assemblea generale (dicembre 1970-febbraio 1973), le strutture e le funzioni dell'IBI-ICC sono state adeguate alla portata dei nuovi obiettivi. In questo periodo hanno aderito al Centro nuovi Stati, fra i quali la Spagna e l'Algeria, mentre la Francia — che si era ritirata alcuni anni prima — vi è rientrata nel 1972.

La terza fase, iniziata dopo la VI Assemblea generale, dovrà condurre ad un'ulteriore espansione geografica del Centro ed al suo consolidamento a livello internazionale.

L'Accordo di sede, firmato il 22 marzo 1974 tra il Governo italiano ed il Centro per regolamentare le questioni inerenti al suo insediamento in Italia, attribuisce all'Organizzazione la personalità giuridica ed in particolare la capacità di stipulare contratti, di acquistare e di alienare beni immobili e mobili, nonché di stare in giudizio. Esso stabilisce inoltre (articolo 2) che il Governo italiano porrà a disposizione del Centro gratuita-

mente i locali e relativo arredamento, necessari al suo funzionamento.

Con l'Accordo vengono anche regolati problemi di natura fiscale (articolo 6) e si precisa inoltre lo stato giuridico del personale del Centro e dei loro familiari (articolo 7), oltre che dei partecipanti alle riunioni dell'Organizzazione; viene infine regolamentata la risoluzione di eventuali controversie, che potrebbero sorgere tra le Parti sull'interpretazione e l'applicazione dell'Accordo stesso.

La sollecita entrata in vigore dell'Accordo di sede si rende indispensabile per poter permettere all'IBI-ICC di svolgere la sua attività nelle migliori condizioni e superare definitivamente le difficoltà insorte negli ultimi anni per la messa a disposizione del Centro dei locali che esso occupa provvisoriamente nel Palazzo degli uffici dell'EUR. Tale situazione non ha certo contribuito a creare un clima di chiarezza tra l'Italia, paese ospite, e l'Organizzazione, la cui presenza sul territorio nazionale comporta innegabili vantaggi in un settore della ricerca oggi tra i più determinanti ai fini dello sviluppo scientifico ed economico.

Per ciò che concerne la copertura della spesa derivante dall'attuazione dell'Accordo, si provvederà utilizzando, in concreto, quota dell'accantonamento preordinato per un provvedimento concernente « Norme sul trattamento economico per il personale dei vigili del fuoco addetto ai nuclei elicotteri della protezione civile ».

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana ed il Centro internazionale di calcolo, firmato a Roma il 22 marzo 1974.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

È autorizzata la spesa per il pagamento dal 1° gennaio 1972 fino al giorno di entrata in vigore dell'Accordo di cui al precedente articolo 1, dei canoni di locazione relativi ai locali in cui il Centro ha sede provvisoria.

## Art. 4.

All'onere di lire 26.450.000, derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1975, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ACCORDO DI SEDE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CENTRO INTERNAZIONALE DI CALCOLO — UFFICIO INTERGOVERNATIVO PER L'INFORMATICA

Il Governo della Repubblica italiana ed il Centro internazionale di calcolo,

considerato che la Conferenza per la creazione del Centro internazionale di calcolo (IBI-ICC Intergovernmental Bureau for Informatics) che era stata convocata dall'UNESCO a Parigi ha adottato il 6 dicembre 1951 la Convenzione che istituisce il Centro internazionale di calcolo (in appresso designato l'« Organizzazione »);

considerato che tale Convenzione è entrata in vigore il 2 novembre 1961 a seguito del deposito del decimo strumento di accettazione;

considerato che il Governo italiano ha offerto di concedere all'Organizzazione agevolazioni per l'insediamento della sua Sede permanente a Roma;

considerato che l'Assemblea generale e il Consiglio di amministrazione dell'Organizzazione hanno delegato il Direttore generale a stipulare con il Governo un accordo che regoli le questioni inerenti all'insediamento e funzionamento dell'Organizzazione sul territorio italiano;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

L'Organizzazione ha personalità giuridica. Essa ha in particolare la capacità di stipulare contratti, di acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, nonchè di stare in giudizio.

Art. 2.

1. Il Governo italiano metterà a disposizione dell'Organizzazione, a titolo di comodato, gratuitamente e per tutta la durata delle attività della medesima, i locali necessari al funzionamento dell'Organizzazione stessa. Detti locali saranno provvisti del mobilio occorrente.

2. L'ubicazione e l'ampiezza dei suddetti locali saranno definiti d'intesa fra il Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana e l'Organizzazione.

Art. 3.

Le leggi della Repubblica italiana sono applicabili all'interno della sede dell'Organizzazione, senza pregiudizio delle disposizioni della Con-

venzione istitutiva, del presente Accordo di sede e dei Regolamenti emanati dagli organi dell'Organizzazione conformemente alla Convenzione istitutiva.

#### Art. 4.

1. La sede, gli archivi e i documenti dell'Organizzazione sono inviolabili. Nessun agente o funzionario della Repubblica italiana potrà entrare nei locali della sede per esercitarvi le proprie funzioni, se non con il consenso del Direttore generale dell'Organizzazione.

2. In caso di incendio o altri eventi che esigano misure immediate di protezione si presume il consenso del Direttore generale dell'Organizzazione per ogni accesso necessario ai locali della sede.

3. Il Direttore generale impedirà che i locali dell'Organizzazione diventino rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad un arresto ordinato in esecuzione di una legge della Repubblica italiana o per le persone ricercate per essere estradate verso un altro Paese, o che tentino di sottrarsi alla notifica di un atto giudiziario.

4. Le competenti Autorità italiane prenderanno tutti i provvedimenti atti ad evitare ogni turbamento nel funzionamento dell'Organizzazione ed a tal fine assicureranno adeguata protezione all'Organizzazione stessa.

#### Art. 5.

1. Senza essere sottoposta ad alcun divieto o regolamento finanziario l'Organizzazione può, nella misura necessaria all'adempimento delle proprie funzioni, detenere valuta di ogni tipo e avere dei conti in qualsiasi valuta.

2. Nell'ambito delle sue attività ufficiali l'Organizzazione può altresì trasferire liberamente i propri fondi fuori della Repubblica italiana nonchè convertire ogni valuta posseduta in qualsiasi altra valuta.

#### Art. 6.

1. Nell'ambito delle sue attività ufficiali l'Organizzazione, i suoi beni e redditi sono esenti da qualsiasi imposta, tassa e contributo di natura diretta esigibile dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie e dai Comuni.

2. Il materiale, le attrezzature e le pubblicazioni scientifiche e tecniche, le registrazioni sonore ed i films esportati o importati dall'Organizzazione per usi ufficiali all'interno della sede stessa sono esenti dai diritti doganali e da ogni altra imposta e tassa nonchè da ogni divieto all'importazione od all'esportazione.

3. L'Organizzazione è esonerata dai diritti doganali e da ogni altra imposta o tassa, nonchè da ogni divieto o restrizione all'importazione o all'esportazione di due autoveicoli destinati all'uso ufficiale dell'Organizzazione e dei relativi pezzi di ricambio. I carburanti e i lubrificanti occorrenti per tali veicoli, nei limiti dei contingenti fissati di comune accordo tra l'Amministrazione italiana delle finanze e l'Organizzazione,

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sono ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione.

4. Gli acquisti strettamente necessari alle attività ufficiali dell'Organizzazione e di importo superiore a Lit. 300.000 non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

5. L'Organizzazione gode altresì dell'esenzione dall'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica per l'illuminazione ed il riscaldamento per le attività ufficiali dell'Organizzazione, con esclusione dei consumi degli impianti ad uso privato.

6. I beni importati in esenzione dai diritti doganali, imposte e tasse ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito nè essere utilizzati per altri fini senza la preventiva autorizzazione delle competenti autorità italiane ed alla condizione che siano stati pagati i relativi diritti doganali, imposte e tasse. Qualora tali diritti doganali, imposte e tasse siano stabiliti sul valore dei beni, essi saranno calcolati sul valore ed in base alle aliquote vigenti all'atto della cessione.

7. Le esenzioni previste nel presente articolo non si applicano alle imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per servizi resi.

## Art. 7.

1. I membri del personale dell'Organizzazione godono sul territorio della Repubblica italiana dell'immunità dalla giurisdizione penale per le parole e gli scritti relativi all'attività compiuta nella loro qualifica ufficiale e nei limiti delle loro funzioni.

2. I membri del personale dell'Organizzazione che non siano cittadini italiani e che non abbiano la loro residenza abituale in Italia, alla data in cui assumono le loro funzioni presso l'Organizzazione, godranno sul territorio della Repubblica italiana, dei seguenti privilegi ed immunità:

a) immunità dal sequestro del loro bagaglio personale e del bagaglio ufficiale in loro possesso;

b) diritto di soggiorno nel territorio della Repubblica italiana senza essere sottoposti alle disposizioni concernenti l'immatricolazione degli stranieri, a condizione che siano muniti della carta speciale di identità prevista dal par. 3 del presente articolo. Tale disposizione si applica anche ai membri delle loro famiglie;

c) diritto di possedere dei conti in valuta straniera e, quando le loro funzioni presso l'Organizzazione avranno fine, il diritto di esportare dal territorio italiano, senza alcuna restrizione o proibizione, servendosi dei canali autorizzati e nella stessa valuta, i saldi di tali conti;

d) diritto di importare dal Paese della loro ultima residenza o dal Paese di cui hanno la cittadinanza, al momento del loro primo insediamento ed entro un periodo di un anno a partire dalla data in cui assumono definitivamente le loro funzioni presso l'Organizzazione, in esenzione dai diritti doganali e senza proibizioni o restrizioni, il loro mobilio e gli effetti personali, inclusa un'automobile per ogni membro del personale, acquistata alle condizioni normali di mercato, in tale o tali Paesi;

e) diritto di esportare nel periodo di un anno dalla data della cessazione delle loro funzioni presso l'Organizzazione, senza proibizioni

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

o restrizioni, il loro mobilio e gli effetti personali, comprese le autovetture in loro uso e possesso;

f) esenzione da ogni imposta diretta esigibile dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie e dai Comuni sui salari, emolumenti ed indennità che vengono loro versati dall'Organizzazione a titolo di remunerazione;

g) esenzione dagli obblighi del servizio militare.

3. I membri del personale dell'Organizzazione, nonchè i membri delle loro famiglie, riceveranno dalle competenti autorità italiane una speciale carta di identità che attesti la loro qualità e che essi godono dei privilegi e delle immunità previsti dal presente Accordo.

4. Il Direttore generale dell'Organizzazione, d'intesa con il Ministero degli affari esteri italiano, determinerà le categorie del personale che beneficiano dei privilegi ed immunità previste nel presente Accordo. Il Direttore generale notificherà al Governo italiano dette categorie nonchè i nomi delle persone alle quali si applicheranno tali privilegi ed immunità.

5. Oltre ai privilegi ed alle immunità concessi al personale dell'Organizzazione come sopra indicato, al Direttore generale dell'Organizzazione, ai Vice Direttori o gradi equiparati, se non sono di nazionalità italiana, sono concessi privilegi e facilitazioni analoghi a quelli che il Governo accorda agli agenti diplomatici.

6. I privilegi e le immunità previsti dal presente articolo sono conferiti nell'interesse dell'Organizzazione e non a beneficio personale dei membri del personale stesso. Il Direttore generale dovrà rinunciare alla immunità di qualsiasi membro del personale ogni qualvolta che, a giudizio dello stesso Direttore generale, l'immunità stessa intralci il corso della giustizia e si possa rinunciare ad esse senza pregiudizio per gli interessi dell'Organizzazione.

## Art. 8.

1. I rappresentanti degli Stati membri dell'Organizzazione, i rappresentanti ed osservatori di altri Stati e organizzazioni internazionali partecipanti alle riunioni dell'Organizzazione, i membri del Consiglio di amministrazione, se non saranno di nazionalità italiana, godranno nel territorio della Repubblica italiana, per la durata delle loro funzioni, dei seguenti privilegi ed immunità:

a) immunità dalla giurisdizione penale per le parole e gli scritti relativi all'attività compiuta nella loro qualifica ufficiale;

b) esenzione per essi e per il loro coniuge da ogni misura restrittiva relativa all'immigrazione e dalle formalità applicabili agli stranieri;

c) le stesse facilitazioni relative ai regolamenti monetari ed ai cambi, nonchè agli effetti personali, concesse ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea.

2. I nomi di detti rappresentanti saranno comunicati dal Direttore generale dell'Organizzazione al Ministero degli affari esteri italiano.

## Art. 9.

Il Governo italiano riconosce all'Organizzazione il diritto di convocare e tenere riunioni nell'interno della sede centrale o, di concerto con le competenti autorità italiane, in altre località del territorio della Repubblica italiana. Il Governo italiano prenderà tutte le misure opportune affinché in occasione di tali riunioni non sia posto alcun ostacolo alla libertà di parola.

## Art. 10.

1. L'Organizzazione dovrà provvedere ad istituire adeguate procedure per la definizione delle controversie relative ai rapporti giuridici sottratti all'applicazione della legislazione italiana.

2. Le controversie fra l'Organizzazione ed il Governo italiano relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, che non siano risolte per vie di negoziati o con qualunque altro mezzo concordato, saranno sottoposti ad un Collégio composto da tre arbitri di cui uno scelto dal Direttore generale dell'Organizzazione, uno scelto dal Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana, ed il terzo arbitro, che presiederà il Tribunale, designato dai primi due arbitri. Se i primi due arbitri non riuscissero a raggiungere un accordo sulla scelta del terzo arbitro, quest'ultimo sarà designato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

## Art. 11.

Il Governo italiano riconosce all'Organizzazione il diritto di pubblicare a sua convenienza i risultati delle sue ricerche e lavori di natura scientifica e tecnica, come pure ogni informazione relativa alla sfera di attività dell'Organizzazione.

## Art. 12.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui il Governo italiano informerà per iscritto l'Organizzazione che tutte le formalità necessarie, a tal fine previste dall'ordinamento italiano, sono state adempiute.

## Art. 13.

Il presente Accordo cesserà di avere vigore:

a) alla data in cui cesserà di avere vigore la Convenzione istitutiva dell'Organizzazione;

b) nel caso in cui la sede dell'Organizzazione fosse trasferita fuori del territorio della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni del presente Accordo che possano ritenersi applicabili per condurre a termine le attività dell'Organizzazione nella sua sede in Italia e per disporre di suoi beni ivi esistenti.



## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Qualora il Governo italiano notifichi il proprio recesso dall'Organizzazione come previsto dall'articolo XII della Convenzione istitutiva e l'Organizzazione decida di mantenere la propria sede nel territorio della Repubblica italiana, sarà negoziato fra il Governo italiano e l'Organizzazione uno speciale Accordo relativo alla sede, ai privilegi, immunità e facilitazioni per l'Organizzazione, i membri del suo personale ed i rappresentanti governativi. Il presente Accordo resterà applicabile sino all'entrata in vigore dell'Accordo speciale.

In fede di che i sottoscritti hanno firmato, oggi 22 marzo 1974, a Roma il presente Accordo redatto in duplice esemplare, in lingua italiana.

*Per il Governo  
della Repubblica italiana*

Cesare BENSI

*Per il Centro  
internazionale di calcolo*

BERNASCONI